

RAFFRONTO

<p>Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità)</p>	<p>Proposta di legge n. 473/10[^] di iniziativa dei Consiglieri: D. Battaglia, G. Giordano e M. Mirabello recante "Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell'Agencia Regionale Sviluppo Aree Industriali".</p>
<p>(...)</p>	
<p>Art.6 <i>(Organi del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive)</i></p>	<p>Art.6 <i>(Organi del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive)</i></p>
<p>1. Sono organi del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive:</p> <p>a) il direttore generale;</p> <p>b) il comitato di programmazione;</p> <p>c) il revisore unico dei conti e un revisore supplente.</p> <p>2. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui al precedente articolo 4. Il revisore unico dei conti e il suo supplente sono nominati ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.) convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.</p> <p>3. Il direttore generale:</p> <p>a) svolge le funzioni amministrative di cui all'articolo 16 del d.lgs. 165/2001;</p> <p>b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative.</p> <p>4. Il comitato di programmazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così costituito:</p> <p>a) due componenti designati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alle attività produttive e dell'assessore al bilancio;</p> <p>b) quattro componenti designati dalle associazioni regionali delle categorie degli industriali, della cooperazione, dell'agricoltura e dell'artigianato;</p> <p>c) cinque componenti nominati dal Presidente della Giunta regionale espressione dei territori dove sono ubicate le aree di sviluppo industriale.</p> <p>5. Il comitato esprime parere sul bilancio annuale del Consorzio regionale e sugli</p>	<p>Identico</p>

<p>strumenti di pianificazione urbanistica delle aree e sul programma triennale di interventi e lavori e dei suoi aggiornamenti annuali.</p>	
<p>6. La nomina dei componenti del comitato di programmazione è a titolo onorifico e gratuito.</p>	
<p>7. I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, adottato dal Consorzio regionale entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art.1 <i>Modifiche alla legge regionale 16 Maggio 2013, n. 24</i></p>
	<p style="text-align: center;">Art.6 bis <i>Liquidazione coatta amministrativa</i></p>
	<p>1. In caso di gravi perdite di esercizio per due esercizi finanziari consecutivi o di impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili o di impossibilità di pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dei Dipartimenti competenti, dispone con decreto la messa in liquidazione coatta amministrativa del CORAP.</p>
	<p>2. Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore e un comitato di sorveglianza, composto di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dal Consorzio, possibilmente fra i creditori.</p>
	<p>3. Dalla data che ordina la liquidazione coatta amministrativa cessano le funzioni degli organi del Consorzio, salvo per il caso previsto dall'art. 214 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267.</p>
	<p>4. Il commissario liquidatore provvede alla liquidazione del Consorzio e all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del Consorzio medesimo. Il commissario liquidatore nell'esecuzione delle funzioni attribuite è autorizzato a porre in essere ogni atto funzionale alla liquidazione, alla gestione e alla salvaguardia del patrimonio del Consorzio.</p>

	<p>5. Con il decreto che dispone la messa in liquidazione coatta amministrativa si può stabilire, ricorrendone presupposti anche di carattere economico finanziario, la prosecuzione in via provvisoria delle attività svolte dal CORAP, assicurando nel relativo periodo le funzioni fissate dal comma 5 dell'art. 36 della Legge 317/91 e dalle Leggi Regionali n. 38/2001 e n. 24/2013.</p> <p>Alla eventuale prosecuzione in via provvisoria delle attività svolte dal CORAP troveranno integrale applicazione anche le disposizioni di cui agli artt. 104, e 104 bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, sostituiti il tribunale e il giudice delegato con l'autorità di vigilanza, il curatore con il commissario liquidatore e il comitato dei creditori con il comitato di sorveglianza.</p> <p>Il decreto di assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa non determina lo scioglimento automatico dei contratti pendenti e relativamente ai contratti di appalto in corso troverà applicazione l'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.</p> <p>Ai processi in corso si applica l'articolo 43, terzo e quarto comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267.</p> <p>Fermi restando il rispetto e l'attuazione della normativa di legge e amministrativa, durante l'esercizio provvisorio sarà perseguita, anche con il ricorso agli strumenti di legge consentiti, e nel rispetto della sostenibilità economico finanziaria e dei principi generali vigenti, la salvaguardia dei livelli occupazionali e il mantenimento delle posizioni giuridiche ed economiche del personale di ruolo in dotazione al CORAP. La procedura liquidatoria persegue soluzioni che, nel prioritario rispetto dell'interesse pubblico, degli equilibri del bilancio e delle ragioni del ceto creditorio, siano altresì coerenti con la salvaguardia dei livelli occupazionali, anche tramite il trasferimento di funzioni e di personale ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali.</p>
	<p>6. Se il commissario liquidatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo delle consegne avvenute e dei servizi erogati dopo l'apertura della procedura della</p>

	<p>liquidazione coatta amministrativa. Il credito maturato per le consegne avvenute e per i servizi erogati prima dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa è trattato come credito concorsuale.</p>
	<p>7. Il commissario liquidatore presenta alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla nomina, il programma della liquidazione in esecuzione delle funzioni attribuite, precisando i tempi di realizzazione. Il programma è approvato dalla Giunta regionale che ne monitora l'attuazione anche sulla base della presentazione, da parte del commissario liquidatore, di relazioni semestrali.</p>
	<p>8. Al commissario liquidatore spetta un compenso pari a quello del commissario liquidatore per come determinato dal Decreto 3 novembre 2016, Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato in G.U. 5 dicembre 2016, n. 284. Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico della gestione del Consorzio. Qualora il Consorzio non presenti disponibilità liquide sufficienti al pagamento delle spese di procedura, il compenso del commissario liquidatore è posto a carico della Regione, che lo determina tenendo conto dell'impegno richiesto. In tale ultimo caso, il compenso del commissario liquidatore non può essere comunque superiore ad euro 2.500,00 onnicomprensivi.</p>
	<p>9. L'ammontare del compenso spettante ai componenti del comitato di sorveglianza è a carico della gestione del Consorzio, è onnicomprensivo di qualsiasi ulteriore spesa sostenuta ed è determinato ai sensi dell'art. 7 del Decreto 3 novembre 2016, Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato in G.U. 5 dicembre 2016, n. 284. Qualora il Consorzio non presenti disponibilità liquide sufficienti al pagamento delle spese di procedura, il compenso dei componenti del comitato di sorveglianza è posto a carico della Regione, che lo determina tenendo conto dell'impegno richiesto. In tale ultimo caso, il compenso dei componenti del comitato di sorveglianza non può essere comunque superiore ad euro 500,00 per tutta la durata della procedura.</p>

	10. Il Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale, approva il bilancio finale di liquidazione.
(...)	